

Comitato degli Italiani all'estero - Lussemburgo ("COMITES")

Regolamento Interno

ARTICOLO 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Comites, costituito secondo la legge dello Stato italiano n. 286 del 23 ottobre 2003 (la "Legge"), il suo Regolamento di Attuazione del 27 novembre 2003, il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2003 n. 395 e loro successive modificazioni, nonché le circolari del Ministero degli Affari Esteri dello Stato Italiano ad esso applicabili. Il Comites opera nel Granducato del Lussemburgo anche in osservanza della legge lussemburghese del 21 aprile 1928 sulle associazioni e fondazioni sans scopo di lucro e successive modificazioni ("Legge ASBL").

Il COMITES è una istituzione democraticamente eletta dalla Comunità italiana residente nel Granducato del Lussemburgo e la rappresenta. Il COMITES tutela gli interessi e promuove lo sviluppo sociale e culturale della Comunità italiana residente nel Granducato del Lussemburgo, nel pieno rispetto sia della Legge che della Legge ASBL. Il Comites collabora con l'autorità consolare italiana nel Granducato del Lussemburgo, mediante una azione idonea di stimolo e di informazione, nella vigilanza della sicurezza sociale, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche e professionali, nonché sull'effettiva attuazione delle leggi, iniziative e provvidenze predisposte dal Granducato del Lussemburgo, o ivi applicabili dall'Unione Europea a favore degli immigrati nel settore culturale, scolastico, del mondo del lavoro, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione degli italiani nella società lussemburghese, sia per mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e la diffusione della storia, della tradizione e della lingua Italiana. Il Comites fonda la propria azione sui principi di libertà di eguaglianza, di solidarietà e giustizia, al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana, il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, e di favorire la collaborazione con le associazioni democratiche residenti nel Granducato del Lussemburgo.

Art. 2 SEDE LEGALE

La sede legale del COMITES é situata nella città di Luxembourg in 5, rue St. Ulric Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg.

Essa può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del Granducato del Lussemburgo su decisione dell'Assemblea.

Art. 3 ORGANI

Sono organi elettivi del COMITES:

- A. L'Assemblea
- B. Il Presidente
- C. Il Vice-Presidente
- D. L'Esecutivo

E. Il Segretario

L'Assemblea può decidere di nominare un Tesoriere e affida la revisione dei suoi conti a tre (3) Revisori dei conti.

Art. 4 L'ASSEMBLEA DEL COMITES

L'Assemblea del Comites ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

1. Approvazione dei programmi operativi che si ispirino ai Principi Fondamentali presentati dall'Esecutivo.
2. Elezione del Presidente.
3. Elezione dell'Esecutivo.
4. Nomina del Tesoriere e di due Revisori dei conti, il terzo essendo nominato dall'Autorità Consolare.
5. Approvazione dei Bilanci preventivi e consuntivi.
6. Modifica del presente Regolamento a maggioranza dei due terzi (2/3).

Art. 5 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- A. Il Presidente può convocare l'Assemblea in via ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata quattro (4) volte l'anno.
- B. La convocazione in via ordinaria avviene con almeno otto (8) giorni di preavviso scritto, a mezzo di invio della convocazione per via elettronica, da parte del Presidente o se almeno un quinto (1/5) dei membri del Comites ne fanno richiesta o dall'Autorità Consolare. La convocazione deve essere corredata da: luogo, data, ora della seduta e ordine del giorno. I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno sono allegati alla convocazione anche in forma riassuntiva a cura dell'Esecutivo. Gli originali sono messi a disposizione dei membri presso la sede sociale durante il periodo di preavviso.
- C. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, dalla maggioranza dell'Esecutivo o da un quinto (1/5) dei membri del Comites e dall'Autorità consolare per iscritto, a mezzo di invio della convocazione per via elettronica, con almeno quindici (15) giorni di preavviso. Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono pubbliche.
- D. La convocazione è inviata altresì all'Autorità Consolare e diffusa tramite i mezzi di comunicazione esistenti sul territorio.
- E. L'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea è stabilito dall'Esecutivo.

Art. 6 RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

- A. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in sua assenza dal Vice Presidente, in caso di assenza di quest'ultimo la presidenza passerà a carico del membro più anziano di età dell'Esecutivo.
- B. Essa è validamente costituita se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.
- C. Gli argomenti all'ordine del giorno saranno esposti dal Presidente.
- D. Tutti i membri hanno diritto di prendere la parola per esprimere il loro parere, una volta per ogni argomento, con un limite massimo fissato preventivamente

in apertura dell'Assemblea. È facoltà del Presidente della seduta, il concedere una seconda volta la parola per un medesimo argomento.

- E. Tutte le delibere dell'Assemblea devono essere prese, in via ordinaria, peralzata di mano a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente che vota per ultimo. Solo nel caso in cui venga richiesto da uno dei membri, il Presidente fa avvenire la votazione per scrutinio segreto.
- F. Il voto è personale. Non sono ammesse deleghe.
- G. Il Presidente può invitare consulenti esterni o tecnici esterni per le commissioni a partecipare ed a prendere parola su determinati argomenti. In ogni caso gli ospiti hanno il solo diritto di relazionare ed a rispondere a precise domande, non possono partecipare al voto deliberatorio.
- H. Tutte le riunioni sono verbalizzate dal segretario. Nel caso di presentazioni di mozioni, da parte di consiglieri è richiesta la formulazione scritta. I verbali e le relative delibere devono essere riportate nell'albo delibere del Comites e rese pubbliche.

Art. 7 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il Comites e ne è il Rappresentante legale. Ogni documento relativo ad operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sarà firmato dal Presidente ed un membro dell'Esecutivo.

Art. 8 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice-Presidente è membro dell'Esecutivo e rappresenta il Presidente su delega di quest'ultimo o in caso d'impedimento di quest'ultimo.

Art. 9 IL SEGRETARIO

Il Segretario del Comites, che svolge anche le funzioni di Segretario dell'Esecutivo senza esserne membro, provvede alla conservazione degli atti dell'Assemblea e dell'Esecutivo presso la sede legale ed alla stesura dei verbali che firmati dal Presidente e da lui medesimo controfirmati vengono trasmessi all'Autorità Consolare.

Art. 10 IL TESORIERE

L'Assemblea può nominare il Tesoriere che deve agire nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e che provvede a tutte le operazioni contabili-amministrative e provvede ai pagamenti e ne conserva gli atti presso la sede legale. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi, e li presenta all'Esecutivo per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea. Riceve e deposita i fondi del Comites sull'apposito c/c bancario. Convoca i Revisori dei Conti per la certificazione contabile e di bilancio.

Art. 11 L'ESECUTIVO

L'Esecutivo è formato da tre (3) membri eletti più il Presidente. L'Esecutivo è convocato senza formalità. Compito dell'Esecutivo è quello di:

- A. Istruire le riunioni dell'Assemblea e operare secondo le sue delibere,
- B. Stabilire l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea,
- C. Esaminare i problemi relativi all'attività del Comites, e proporre le soluzioni,
- D. Proporre le Commissioni di lavoro e i loro Presidenti,
- E. Le riunioni dell'Esecutivo sono valide se è presente la metà più uno dei membri.

Art. 12 LE COMMISSIONI DI LAVORO

Compito delle Commissioni è lo studio di problemi specifici, rielaborazione di proposte e l'eventuale realizzazione di progetti per conto del Comites.

- A. Le Commissioni di lavoro sono formate, su proposta dell'Esecutivo e su decisione dell'Assemblea, da membri Comites e possono avvalersi dell'aiuto di esperti esterni. Esse sono presiedute da un membro che assume la carica di Presidente di Commissione.
- B. Il Presidente di Commissione riferisce all'Assemblea sul lavoro svolto e le eventuali iniziative da presentare al voto dell'Assemblea.
- C. Lo stesso membro non può essere Presidente di più di una Commissione.
- D. Alle riunioni delle Commissioni partecipa d'ufficio il Presidente, un membro dell'Esecutivo a tal uopo delegato. Il Capo dell'Autorità Consolare od un suo delegato possono parteciparvi su semplice richiesta.

Art. 13 BILANCIO

Il Comites provvede al proprio funzionamento ed al raggiungimento dei propri fini mediante:

- A. Le rendite del suo eventuale patrimonio,
- B. I contributi annuali disposti dal Ministero degli Affari Esteri dello Stato Italiano,
- C. I finanziamenti di enti pubblici italiani, lussemburghesi e privati,
- D. Il ricavato da attività e manifestazioni varie.

Il Tesoriere, a nome del Comites, convoca, entro trenta (30) giorni dalla fine della gestione annuale, i Revisori dei conti per la verifica dei libri contabili e delle certificazioni del Bilancio Consultivo. I Revisori dei conti devono consegnare al Comites, entro sette (7) giorni dalla data di revisione, un verbale, avente validità di certificato, sullo stato di contabilità della cassa, sulla regolarità delle operazioni amministrative e sulla esattezza e corrispondenza dei calcoli riportati nel Bilancio Consuntivo. Il verbale dei Revisori dei conti deve essere consegnato ai membri del Comites in tempo utile per la presentazione del bilancio nei termini di legge. Il Presidente del Comites deve presentare il Bilancio Consuntivo, controfirmato nella scheda sintetica dal Collegio dei Revisori dei conti e accompagnato dal verbale di approvazione del Comites, dal verbale dei Revisori dei Conti, firmato dagli stessi, all'Autorità Consolare locale.

Art. 14 I REVISORI DEI CONTI

- A. Il Consiglio elegge due Revisori dei conti, il terzo, designato dal Consolato, assume la presidenza del Collegio.
- B. Possono essere designati Revisori dei Conti cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.
- C. Le candidature sono presentate dai membri del Comitato.
- D. In caso di candidature in eccedenza, il Comitato procede per votazione. Sono eletti i primi due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad una seconda votazione. Se la parità persiste, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 15 I VERBALI

Tutte le riunioni dell'Esecutivo e dell'Assemblea devono essere verbalizzate. Le bozze dei verbali dovranno poi essere rimesse, entro dieci giorni, all'indirizzo dei membri del Comitato, dell'Ufficio Consolare, redatti e firmati dal verbalista. Ogni verbale dovrà riportare la data e l'ora d'inizio della riunione, il numero ed il nome dei presenti, quello degli assenti giustificati ed ingiustificati ed il luogo della riunione. Dovrà annotare l'ora, eventuali varianti nelle presenze, l'ora di chiusura della riunione, l'ordine del giorno e le sue eventuali modifiche. I membri dell'Assemblea che desiderano riportare a verbale i loro interventi in forma letterale dovranno presentarli in forma scritta al Segretario. I verbali dell'Esecutivo vengono consegnati nel periodo di tempo più breve possibile, e comunque prima della riunione successiva. I membri dell'Esecutivo possono formulare rilievi per iscritto da presentare al Presidente in apertura della successiva riunione. I rilievi scritti vengono trattati in apertura di seduta. I verbali dell'Assemblea e dell'Esecutivo sono resi pubblici.

Art. 16 LE ASSENZE

- A. L'eventuale assenza ad una riunione dell'Assemblea va notificata, prima della riunione, con una comunicazione scritta, anche via e-mail, e eccezionalmente telefonicamente, indirizzata al Presidente e al Segretario.
- B. Si considerano assenze ingiustificate tutte quelle non comunicate per iscritto, o telefonicamente, in anticipo. Dopo tre assenze ingiustificate e consecutive, il membro decade dal mandato di membro del Comites.

Art. 17 SEDE DELLE RIUNIONI

- A. Le Assemblee, le riunioni dell'Esecutivo e quelle delle Commissioni di Lavoro si tengono presso la sede legale del Comites. I membri presenti firmano il registro delle presenze che serve anche da controllo per eventuali rimborsi spese.
- B. I membri dell'Esecutivo o delle Commissioni possono riunirsi in altra sede, senza che per questo ne risulti un aggravio di spesa per il Comites.

Art. 18 RIMBORSO DELLE SPESE

- A. Tutti gli incarichi relativi all'attività del Comites sono gratuiti. I rimborsi spese sono stabiliti dall'Assemblea, secondo la normativa ministeriale vigente.

- B. I rimborsi spese sono di regola erogati a scadenza trimestrale (31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, 31 Dicembre). Superati trenta (30) giorni dai pagamenti, eventuali richieste integrative non saranno prese in considerazione.

Art. 19 DECADENZA DAGLI INCARICHI, REVOCA, SOSTITUZIONE, DIMISSIONI

- A. Il voto dell'Assemblea contrario ad una proposta dell'Esecutivo non comporta la decadenza.
- B. Il Presidente, l'Esecutivo, i singoli membri dell'Esecutivo, i Presidenti di commissione, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei membri e votata a maggioranza assoluta dai membri dell'Assemblea. Le necessarie successive elezioni avvengono secondo le norme previste dalla legge istitutiva.
- C. Le dimissioni del Presidente o dei membri dell'Esecutivo e dei Presidenti di commissione hanno effetto solo dopo che l'Assemblea ne ha preso atto.
- D. Fino alle elezioni del nuovo Presidente e del nuovo Esecutivo, il Presidente e l'Esecutivo uscente svolgeranno lavoro di normale amministrazione. Non è prevista l'elezione del nuovo Esecutivo né la nomina del Segretario antecedentemente all'elezione del nuovo Presidente.
- E. Costituiscono inoltre motivi di decadenza:
1. Le dimissioni,
 2. La perdita della residenza nella circoscrizione consolare,
 3. La perdita della cittadinanza italiana,
 4. Il riacquisto della cittadinanza italiana per i membri stranieri,
 5. La perdita del diritto dell'elettorato attivo, indegnità e colpe gravi.

Art. 20 APPROVAZIONE E VARIAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

- A. Il Regolamento entra in vigore dopo aver avuto l'approvazione di almeno 2/3 dei membri dell'Assemblea.
- B. Le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto al Presidente, da almeno tre membri del Comites. Il Presidente ne informa l'Esecutivo, e le mette all'ordine del giorno della successiva riunione dell'Assemblea. Le modifiche che implicano modifica dello Statuto del Comites devono essere approvate con la maggioranza prevista dalla Legge ASBL.
- C. Pre tutto ciò che non è specificatamente previsto dal presente Regolamento o dallo Statuto del Comites si applicano la Legge e la Legge ASBL.

Il presente Regolamento interno è stato approvato in data 3 giugno 2015 dall'Assemblea del Comites-Lussemburgo.

Giovanna Esposito

Presidente